

## REPUBBLICA ITALIANA

### TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL GIUDICE

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1521/'19 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente

tra

residenti a Francavilla al Mare (CH) ed in  
Pescara elettivamente domiciliati alla via Alento 127, presso lo studio dell'avv. Cristiano  
BASILE del Foro di Pescara, che li rappresenta e difende -unitamente all'avv. Dario  
NARDONE - in forza di procura in atti;

**-ATTORE-**

e

**BANCHE** s.p.a. -legale r.n.te- con sede in e  
rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di in forza di procura in  
atti;

**-CONVENUTO-**

**OGGETTO:** opposizione all'esecuzione; azione di accertamento e di condanna a  
restituzione di indebito.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** (ud. 13/10/2021 cd. a trattazione scritta): vedi le note scritte  
pervenute dalle parti.

### CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stato introdotto giudizio di merito, in cognizione pena, in opposizione a esecuzione  
immobiliare intrapresa a danno degli opposenti, rubricata al proc. /'18 es. imm.



Parte opponente afferma carattere usurario del mutuo sotteso all'esecuzione (con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione), stante sua originaria usurarietà, per i riflessi dovuti alla pattuizione di facoltà di estinzione anticipata da parte del mutuatario. Il tutto al fine di richiedere declaratoria di gratuità del mutuo e condanna di parte opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Parte opposta contrasta radicalmente le argomentazioni attoree, richiamando anche pronunce favorevoli di questo tribunale, nel caso di specie sia dal G.E. sia dal collegio in sede di reclamo.

La causa è giunta alla fase decisoria sulla base della documentazione prodotta e di CTU contabile espletata.

Osserva il decidente che, con la pattuizione di un costo per l'estinzione anticipata, le parti - nell'accordo di mutuo- hanno stabilito il prezzo dell'esercizio della facoltà -ovviamente per il mutuatario- di detta estinzione.

E' certamente ben ragionevole che detta facoltà abbia un costo, atteso esser tipico dell'attività di intermediazione finanziaria il fattore temporale: l'azienda di credito fa affidamento su una esecuzione del contratto nel tempo stabilito, perché proprio essa assicura un flusso di denaro in entrata debitamente remunerato con gli interessi corrispettivi, sì da conseguire profitto commerciale.

Ma il fatto che la facoltà di estinzione anticipata abbia un costo implica anche la necessità di dare attenzione alla soglia usuraria, sull'assunto che non è affatto rilevante che si tratti di un costo solo eventuale (anzi nemmeno conferente è la questione che si tratti di veri e propri interessi oppur no). Ciò che rileva è lo stabilire se trattasi di un costo legato all'erogazione del credito oppure no, e il decidente non ha dubbi che si tratti della prima ipotesi, atteso che -in sede di accordo- le parti stabiliscono quale è il costo complessivo del credito stesso, sia per ipotesi fisiologiche del rapporto (gli interessi corrispettivi) sia per ipotesi di patologia del rapporto (la mora del debitore e i relativi interessi, sulla cui natura non è necessario qui ulteriormente soffermarsi) sia per ipotesi -non patologiche- di consentita rimodulazione dei tempi di attuazione del rapporto stesso.

Né vale obiettare che la stessa matematica può implicare di fatto un ben probabile (ma non certo) superamento della soglia usuraria per l'ipotesi di repentino esercizio della facoltà di estinzione anticipata. E' infatti banale osservare che ad evitare detta condizione è sufficiente che -calcoli alla mano, sulla base degli interessi corrispettivi pattuiti- la facoltà di estinzione



anticipata (che appunto è frutto di libera scelta della banca) non sia nel contratto consentita nel periodo “de quo”, sì da tutelare anche le ben legittime aspettative della banca.

In caso contrario, si rientra nella fattispecie per cui al momento della stipulazione del contratto il mutuatario ha acconsentito a un costo legato all'erogazione del credito, con promessa di pagamento di somma in eccedenza alla soglia usuraria.

Ciò chiarito va osservato che il CTU ha verificato -in un contesto di pattuizione di interessi corrispettivi e moratori entro la soglia usuraria- che all'atto della stipula si è convenuto un costo complessivo del credito (comprensivo quindi della spesa per estinzione anticipata) eccedente la soglia usuraria (e fino alla undicesima rata; ma ciò non rileva, per quanto sopra detto).

Va quindi dichiarata la gratuità del mutuo “de quo”.

Il CTU ha calcolato capitale mutuato per € 98.000,00 e pagamenti per € 35.875,92 per capitale ed € 30.374,92 per interessi corrispettivi: ciò che evidenzia non sussistere alcuna posta restitutoria a debito di parte opposta.

La regolazione delle spese può seguire ragioni di compensazione, stante parziale reciproca soccombenza.

### **P.Q.M.**

il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 1521/'19 R.G.A.C.C. così decide:

- dichiara la gratuità del mutuo “de quo” e accerta residua posta debitoria di parte opponente per € 31.749,16 al 29/2/'12;
- rigetta la domanda restitutoria resa dagli opposenti;
- compensa le spese, comprese quelle di CTU.

*Chieti 2/2/'22.*

*Il Giudice  
(dott. N. Valletta)*

